

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 25

Adunanza 14 giugno 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BARDONECCHIA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. PER MODIFICA DI ALCUNE NORME DELL'ADEGUAMENTO AL P.A.I. - DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 08/04/2004 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 983 – 164839/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION e SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Bardonecchia risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27 - 04171 del 05/03/1985;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 46 del 26/08/1999, n. 77 del 31/11/1999, n. 12 del 23/02/2000, n. 14 e n. 17 del 21/03/2000, n. 56 del 29/11/2000, n. 7 e n. 8 del 28/03/2001, n. 25 del 08/08/2001, n. 13 del 10/05/2002, dieci Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/09/2003, una Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.);
- ha adottato, con deliberazioni del C.C. n. 24 del 29/09/2003 e n. 13 del 08/04/2004, due Varianti Parziali al P.R.G.C.;

- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 14 del 08/04/2004, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/05/2004, per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

rilevato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Bardonecchia sono i seguenti:

- popolazione: 3.081 (al 1971); 3.308 (al 1981); 3.186 (al 1991); 3.037 (al 2001), dato che dimostra un lieve calo nell'ultimo ventennio;
 - superficie territoriale di 13.201 ettari in territorio montano, dei quali: 226 con pendenze inferiori ai 5°; 3.222 con pendenze tra i 5° e i 20°; 9.747 con pendenze superiori ai 20°; le aree boscate si sviluppano su una superficie di 2.425 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario Susa, Sub-ambito "*Comunità Montana Alta Valle di Susa*", in base al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
 - individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come centro storico di "*media rilevanza regionale*";
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada A 32 (e relativo traforo del Frejus);
 - dalla S.S. n. 335 e dalle Strade Provinciali n. 216, 235 e 238;
 - dalla ferrovia Torino – Modane;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora di Bardonecchia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Almiame, Rio di Valfredda, Rio di Valle Stretta, Rio Guiau, Rio Gurguas, Rio Pian dell'Acqua, Torrente di Rochemolles, Torrente Frejus e Torrente Rho;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 3.829 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi: circa 3.142 ettari da frane attive areali, 57 ettari da crolli cartograficamente delimitabili, 630 ettari da areali di frane quiescenti, nonché da crolli (n. 5 crolli incanalati e n. 2 crolli diffusi) e deformazioni gravitative profonde;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "*a rischio idrogeologico molto elevato*" (ZONA 1 e 2), di areali di frane attive, di conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
 - tutela ambientale:
 - una parte del territorio, pari a 2.521 ettari, rientra nei Biotopi Comunitari-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10044 "*Val Fredda*" e BC 10049 "*Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle*";
 - quasi tutto il territorio è sottoposto al vincolo ex art. 139 del Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 490, "*Testo unico delle disposizioni legislative di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352*";
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2004 di adozione, al fine di

modificare la normativa della Variante strutturale "in itinere", di adeguamento al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il cui progetto preliminare è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/09/2003;

rilevato che il Comune di Bardonecchia, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, una parte delle modificazioni già proposte con la "variante parziale", adottata con deliberazione C.C. n. 13/2004. In particolare si evidenzia:

- la possibilità di realizzare recinzioni (con autorizzazione a titolo "precario") nelle fasce di rispetto stradale;
- la possibilità di trasferire "posti letto" della ricettività ammessa sul territorio comunale, attualmente consentito solo verso le zone a destinazione residenziale, anche nelle zone destinate ad attività alberghiere;
- una nuova definizione delle distanze, in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, dai confini di proprietà e dalle strade;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/06/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 09/06/2004;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si rileva che la Variante, composta di un unico allegato tecnico costituito da stralci di elaborati normativi del P.R.G.C. in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare si evidenzia che quanto trasmesso, seppur in copia autentica, essendo l'originale con parti a colori e la copia solo in b/n, non consente di individuare le norme del P.R.G.C. soppresse, aggiunte o modificate. Si ricorda altresì che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

- con riferimento ai contenuti della Variante in esame, si rileva che è stata redatta al fine di modificare la normativa della Variante strutturale “in itinere”, di adeguamento al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*, il cui progetto preliminare è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 23 del 29/09/2003. A tale proposito si fa presente che con la procedura del settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77, possono essere apportate modificazioni esclusivamente allo strumento urbanistico generale vigente e non a quello adottato. In merito alla legittimità dell'atto la Provincia non si esprime; si ricorda, tuttavia, come riportato dalla Circolare n. 12/PET sopra richiamata, che *“Le Varianti Parziali ... sono atti amministrativi definitivi, formati ed approvati in autonomia dalle Amministrazioni Comunali: non è previsto alcun controllo amministrativo successivo da parte di altri Enti e non vi sarà più la possibilità di far emergere, in un secondo tempo e prima dell'approvazione, vizi di forma o di contenuto. E' quindi importante che le Amministrazioni Comunali prestino da subito particolare attenzione al contenuto, alla forma, alla motivazione del provvedimento al fine di non porre in essere atti amministrativi impugnabili ...”*;
- per quanto attiene la proposta di realizzare, nelle fasce di rispetto stradale, nuove recinzioni di lotti pertinenziali autorizzate “in precario” si fa presente che:
 - secondo il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) ogni intervento edilizio può essere realizzato solamente con il *Permesso di costruire* o con la *Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)*; l'autorizzazione temporanea non è più contemplata dalle vigenti disposizioni;
 - per quanto attiene le viabilità di proprietà e/o competenza della Provincia, non si ritiene condivisibile quanto proposto; si richiede, pertanto, nel caso in cui il Comune intendesse confermare tale modificazione in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante, di limitarne l'ambito di applicazione alle sole viabilità di competenza comunale;
- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *“ .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. ”* (c.3 art. 5) e che *“ ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.”* (c.4 art.5);
- si rammenta che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bardonecchia, adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 08/04/2004, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di formulare** le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. **di trasmettere** al Comune di Bardonecchia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso